



CITTA'
DI
ANDRIA

ELEZIONE DIRETTA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DI DOMENICA 23 E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025

VOTO DOMICILIARE PER GLI ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla Legge 7 maggio 2009, n. 46;

INFORMA

gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, ovvero gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono ammessi al voto nelle predetta dimora.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di Andria in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, **ossia entro lunedì 3 novembre 2025**, una dichiarazione, in carta semplice, attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta autorizzazione sanitaria, indicando i dati di identità e di residenza (cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e possibilmente, un idoneo recapito telefonico).

Nel caso in cui l'elettore dimori in un luogo diverso dalla propria abitazione di residenza, indicare l'indirizzo in cui l'elettore effettivamente alloggia e dove sarà ammesso al voto.

Alla domanda deve allegare:

- 1) copia della tessera elettorale;
- 2) copia di un documento d'identità in corso di validità;
- 3) idonea certificazione sanitaria, con l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del decreto legge n. 1/2006.

CERTIFICATO MEDICO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:

La certificazione sanitaria da allegare alla domanda deve essere rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione (9 ottobre 2025) che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali

La certificazione medica deve essere rilasciata da funzionari medici i quali "non possono essere né candidati né parenti fino al quarto grado dei candidati"